



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE A PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LO STATO DELLA LIBIA, FATTO A PALERMO IL 29 SETTEMBRE 2023

Art. 2 (Trattato)

Principi Generali

1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione affinche' sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva. 3. Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura privativa della liberta' che venga applicata al minore di eta' e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 12.

Versione in vigore dal 19 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

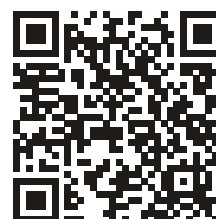
Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023
Estremi	Legge 17 novembre 2025, n. 170
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialita': fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-170-2025/trattato-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it